



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLE MARCHE
Il Presidente

Visto il D.L. 8.3.2020 n. 11, contenente "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Considerato:

- che all'art. 1 di tale decreto legge è disposto che "*A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) , sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020*";
- che le disposizioni di cui all'art. 1 in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. G), n.1, gli unici procedimenti in materia di contenzioso tributario che possono costituire eccezioni alla regola della sospensione dei termini sono quelli in cui "*la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*";
- che tale grave pregiudizio, ove eventualmente esistente, deve essere evidenziato e documentato dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dalla parte costituita interessata, affinché possa essere emanata la dichiarazione di urgenza;
- che, infatti, tale norma prevede, altresì che "*la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile*";

DISPONE

- che siano rinviate di ufficio tutte le cause pendenti dinanzi a questa Commissione Tributaria Regionale e fissate fino al 22.3.2020 compreso;
- che, fra queste, siano trattate solo le istanze di sospensione, laddove venga fatta la dichiarazione di urgenza da questo Presidente o dal suo facente funzioni per quelle nuove, che sopraggiungeranno, e dal Presidente del Collegio per quelle già pervenute, sempre che la parte interessata affermi e documenti che la ritardata trattazione possa "*produrre grave pregiudizio alle parti*".

Si comunichi ai Presidenti, ai Vice Presidenti a tutti i giudici di questa Commissione, nonché per opportuna conoscenza ai Consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti del Distretto di Corte di Appello e si affigga copia dinanzi alla porta della Commissione stessa.

Ancona 9.3.2020

Il Presidente della Commissione

Dr. Alfonso Lupo